



AVVISO TASSE E CONTRIBUTI STUDENTESCHI anno accademico 2018/2019 corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale, dottorato di ricerca

Art. 1 - Tassazione e contribuzione

1. Voci della tassazione e contribuzione

Per ogni anno di iscrizione, è necessario pagare l'imposta di bollo (16,00 euro), la tassa regionale e il contributo onnicomprensivo come dettagliati nei commi seguenti (oltre a eventuali indennità accessorie per servizi a richiesta o indennità di mora).

2. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Gli studenti che rispettano entrambi i seguenti requisiti:

- sono iscritti al nostro Ateneo da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno
- nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, hanno conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo, hanno conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui alla lettera a)

pagano il contributo onnicomprensivo calcolato nel modo seguente:

ISEE 2018 per l'Università in euro	Contributo onnicomprensivo in euro
da 0,00 a 13.000,00	0,00
da 13.000,01 a 30.000,00	$0,031 \times (\text{ISEE 2018 per l'Università} - 13.000,00)$
da 30.000,01 a 70.000,00	$527,00 + 0,051 \times (\text{ISEE 2018 per l'Università} - 30.000,00)$
oltre 70.000,00	2.567,00

Per gli studenti che non rispettano i requisiti indicati sopra, il contributo onnicomprensivo è aumentato del 10% e non può essere inferiore ai 200,00 euro neppure in presenza di esoneri o riduzioni parziali.

Il contributo onnicomprensivo va arrotondato ai 5,00 euro.

3. Contributo onnicomprensivo per studenti residenti all'estero e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Gli studenti residenti all'estero pagano un contributo onnicomprensivo di 300,00 euro. Se gli studenti non rispettano i requisiti del comma 2. del presente articolo, il contributo è aumentato del 10% e non può essere inferiore a 200,00 euro neppure in presenza di esoneri o riduzioni parziali.

4. Contributo onnicomprensivo per studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca

Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, beneficiari di borsa di dottorato, pagano un contributo onnicomprensivo di 300,00 euro (anche per l'eventuale anno in "proroga per recupero frequenza").

Gli studenti non beneficiari di borsa di dottorato o che hanno rinunciato definitivamente alla borsa di dottorato nell'anno accademico precedente non pagano il contributo onnicomprensivo.

Gli studenti in regime di co-tutela di tesi che pagano le tasse presso l'Ateneo partner, salvo i casi in cui la Convenzione fra le Università preveda regole diverse, sono esonerati da ogni pagamento eccetto l'imposta di bollo.

5. Tassa regionale

- Gli studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale pagano la tassa regionale di 120,00 euro se ottengono un ISEE 2018 per l'Università di valore fino a 23.253,00 euro, di 140,00 euro se ottengono un ISEE 2018 per l'Università superiore a 23.253,00 euro ed entro 46.506,00 euro, di 160,00 euro se ottengono un ISEE 2018 per l'Università superiore a 46.506,00 euro o se non ottengono un ISEE 2018 per l'Università o se sono esclusi dalla determinazione di tasse e contributi in base all'ISEE 2018 per l'Università.
- Gli studenti residenti all'estero e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.
- Gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca pagano la tassa regionale pari a 160,00 euro.

Art. 2 - ISEE 2018 per l'Università

1. Termini e modalità di richiesta

Per non pagare tassa regionale e contributo onnicomprensivo in misura massima, gli studenti residenti in Italia e iscritti ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale devono chiedere l'ISEE 2018 per l'Università entro il 31 ottobre 2018 o entro il 31 dicembre 2018 con mora (per la mora, vedi prospetto all'Art. 7). L'ISEE 2018 per l'Università può essere richiesto presso qualsiasi CAF od ottenuto direttamente sul sito INPS (serve PIN dispositivo rilasciato dall'INPS).

Per gli studenti in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, protezione sussidiaria o asilo politico in Italia e per gli studenti apolidi, il calcolo dell'ISEE per l'Università terrà conto solo dei redditi e del patrimonio eventualmente detenuto in Italia.

2. Rilevante variazione della situazione reddituale complessiva

È possibile, qualora vi sia già un ISEE in corso di validità, richiedere un ISEE riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato, chiamato ISEE Corrente. L'ISEE Corrente verrà rilasciato solo nel caso in cui alla variazione lavorativa di uno o più componenti del nucleo sia associata una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto a quella dell'ISEE calcolato in via ordinaria. È possibile richiedere l'ISEE Corrente anche per l'ISEE per l'Università. L'ISEE Corrente ha validità di 2 mesi dal momento della richiesta che dovrà pertanto essere obbligatoriamente sottoscritta dal 31 agosto 2018 al 31 ottobre 2018. Lo studente dovrà segnalare a tasse.studenti@amm.units.it (utilizzando la propria mail istituzionale) la richiesta di un ISEE Corrente per l'Università (attenzione: la segnalazione per mail va fatta SOLO se si ottiene il particolare ISEE detto "ISEE Corrente", NON va invece segnalato per mail il normale ottenimento di un ISEE 2018 per l'Università).

3. Prelevamento dati ISEE

Immatricolandosi o iscrivendosi all'anno accademico 2018/2019, lo studente autorizza l'Ateneo a prelevare i dati ISEE presenti nella banca dati INPS.

4. Esclusioni dalla determinazione di tassa regionale e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università

Sono esclusi dalla determinazione di tassa regionale e contributo onnicomprensivo in base all'ISEE per l'Università e devono quindi versare la massima tassazione/contribuzione:

- gli studenti residenti in Italia e iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che non richiedono l'ISEE 2018 per l'Università entro il 31 Dicembre 2018;
- gli studenti che riportano sanzioni disciplinari per l'a.a. 2018/2019;
- gli studenti che si immatricolano in base a specifiche convenzioni.

Art. 3 - Rate e scadenze di pagamento

1. Corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale

Le rate sono tre (quattro per i corsi con didattica a distanza).

La prima rata deve essere versata entro il 4 ottobre 2018 o diversa scadenza prevista per l'immatricolazione.

L'importo della prima rata è di 590,00 euro ad eccezione degli studenti con particolari tipi di esonero (vedi Art. 4) e di coloro il cui ISEE 2017 per l'Università, già acquisito dall'Ateneo per l'a.a. precedente, prevede un importo totale di tasse e contributi inferiore a euro 590,00, applicando i calcoli previsti per l'a.a. 2018/2019.

La prima rata comprende l'imposta di bollo, la tassa regionale in misura minima e parte del contributo onnicomprensivo.

Gli studenti che presentano domanda di laurea nella sessione autunnale o straordinaria dell'a.a. 2017/2018, e non riescono a laurearsi, possono pagare la prima rata, senza mora, entro il 28 marzo 2019, anziché entro il 4 ottobre 2018. Gli studenti che conseguono il titolo in una delle sessioni dell'a.a. 2017/2018 e hanno erroneamente versato la prima rata dell'a.a. 2018/2019 possono chiederne il rimborso rivolgendosi alla Segreteria studenti.

Gli studenti che, dopo essersi immatricolati entro i termini stabiliti a corsi di laurea dell'Università degli Studi di Trieste per l'a.a. 2018/19, risultino vincitori nelle graduatorie nazionali di cui al D.M. 26 aprile 2018, n. 337 e siano assegnati ad altra sede universitaria, perfezionata l'iscrizione presso quest'ultima, possono chiedere a questo Ateneo il rimborso della prima rata versata per l'immatricolazione.

L'importo della seconda rata comprende il 50% del contributo onnicomprensivo ancora da versare, l'eventuale integrazione della tassa regionale e le eventuali indennità accessorie e deve essere versato entro il 28 marzo 2019.

L'importo della terza rata è pari alla rimanenza dovuta e non pagata con le prime due rate e deve essere versato entro il 30 maggio 2019.

L'importo della quarta rata, solo per i corsi con didattica a distanza, deve essere versato entro il 18 luglio 2019.

Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a. 2018/2019.

2. Corsi di dottorato di ricerca

La prima rata, di importo pari a 176,00 euro, comprende l'imposta di bollo e la tassa regionale e deve essere versata da tutti gli studenti dei corsi di dottorato entro i termini previsti per l'iscrizione/immatricolazione.

La seconda rata, pari a 300,00 euro, deve essere versata entro il 30 aprile 2019 soltanto dai beneficiari di borsa di dottorato.

Gli studenti che si confermeranno non beneficiari di borsa di dottorato e gli studenti in regime di co-tutela otterranno il rimborso d'ufficio di quanto eventualmente versato in più.

Il pagamento della prima rata costituisce manifestazione di volontà di immatricolarsi e/o iscriversi all'a.a. 2018/2019.

Art. 4 - Esoneri e riduzioni

1. Esoneri totali

- Esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo per gli studenti idonei o vincitori della borsa di studio erogata dall'ARDISS (Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori) per l'a.a. 2018/2019. Gli studenti che sono risultati beneficiari o idonei nell'a.a. 2017/2018 sono esonerati dal pagamento della prima rata per l'a.a. 2018/2019, a esclusione dell'imposta di bollo. Usufruiscono inoltre di un pre-esonero (e pagano quindi una prima rata pari alla sola imposta di bollo) gli studenti che, al momento della compilazione della domanda di immatricolazione on line, hanno già presentato domanda di borsa di studio all'ARDISS. Nel caso di mancata attribuzione/conferma di idoneità alla borsa di studio ARDISS per l'a.a. 2018/2019, lo studente dovrà pagare l'importo integrativo della prima rata una volta pubblicate le graduatorie ARDISS e il resto di quanto dovuto con la seconda e terza rata. Agli studenti che risulteranno idonei o beneficiari delle borse di studio per l'a.a. 2018/2019, l'Università restituirà d'ufficio quanto versato come prima rata, fatta eccezione per l'imposta di bollo e per la tassa regionale. Quest'ultima sarà rimborsata dall'ARDISS. In caso di revoca o rinuncia alla borsa di studio, lo studente dovrà versare tassa e contributo per l'a.a. 2018/2019;
- esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo per gli studenti con disabilità, con riconoscimento di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con un'invalidità pari o superiore al 66%. Gli studenti potranno iscriversi versando la sola imposta di bollo, se avranno già presentato la domanda di esonero reperibile su <http://web.units.it/page/it/dsdi/gen/studenti-disabili-dsa/> o presso lo Sportello disabili. Gli studenti che hanno ottenuto l'esonero per disabilità nell'a.a. 2017/2018 devono presentare nuovamente domanda solamente se la certificazione rilasciata dalle commissioni mediche competenti è scaduta o non aggiornata. La domanda di esonero non può essere presentata oltre il termine del 13 dicembre 2018, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- esonero totale dal contributo onnicomprensivo per gli studenti stranieri beneficiari di borsa di studio annuale del Governo italiano. Lo studente è tenuto al pagamento della prima rata delle tasse che gli verrà rimborsata d'ufficio (escluse l'imposta di bollo e la tassa regionale che sono dovute), dopo la verifica dei requisiti. Lo studente dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale sarà inoltre esonerato dal pagamento del contributo per l'iscrizione a eventuali corsi singoli. La domanda va presentata entro il 13 dicembre 2018, utilizzando il modulo presente su www.units.it >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- esonero totale da tassa regionale e contributo onnicomprensivo, per il periodo di interruzione, per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate debitamente certificate. Gli studenti che beneficiano di questo esonero non possono effettuare, negli anni accademici di interruzione degli studi, alcun atto di carriera.

2. Esoneri o riduzioni parziali

- a) Esonero dalle tasse e da ogni altra imposta per gli studenti mutilati ed invalidi civili che abbiano subito una diminuzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa e che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica (dove, per disagiata condizione economica, si intende quella che presenti i requisiti di eleggibilità per il conseguimento della borsa di studio), e per gli studenti figli dei beneficiari della pensione di inabilità, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;
- b) per gli studenti con disabilità certificata compresa tra il 45% e il 65%, riduzione del 50% del contributo onnicomprensivo dovuto. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e la scadenza previste al comma 1, lettera b) del presente Articolo;
- c) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale con disturbo specifico dell'apprendimento (DSA), esonero dalla maggiorazione del 10% del contributo onnicomprensivo dovuto. Per la domanda di esonero, seguire le procedure e la scadenza previste al comma 1, lettera b) del presente Articolo;
- d) per gli studenti stranieri provenienti dai paesi in via di sviluppo, il cui elenco è annualmente aggiornato con decreto ministeriale, riduzione del contributo onnicomprensivo fino all'importo previsto per un ISEE per l'Università pari a 0,00 euro per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale ed esonero dal contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. La domanda va presentata entro il 13 dicembre 2018, utilizzando il modulo presente su www.units.it >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- e) per gli studenti genitori con figli minori di due anni al momento dell'iscrizione all'a.a. 2018/2019, riduzione di 300,00 euro del contributo onnicomprensivo per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale e di 150,00 euro per gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca. Qualora entrambi i genitori siano studenti dell'Ateneo, la riduzione potrà essere richiesta da uno soltanto dei due. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente. La domanda deve essere presentata entro i 30 giorni successivi all'iscrizione (pagamento della prima rata) utilizzando il modulo presente su www.units.it >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- f) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale con altri familiari, appartenenti allo stesso nucleo familiare ai fini ISEE, contemporaneamente iscritti a corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale dell'Ateneo, riduzione del contributo onnicomprensivo per un importo pari a 100,00 euro. Gli studenti devono aver mantenuto la contemporanea iscrizione per tutto l'anno accademico e, se residenti in Italia, devono aver ottenuto la determinazione di tassa e contributo in base all'ISEE 2018 per l'Università. La riduzione non può, in ogni caso, superare la quota di contributo dovuta originariamente dallo studente. La riduzione viene applicata d'ufficio per tutti gli studenti residenti in Italia. I residenti all'estero devono, invece, presentare domanda entro il 13 dicembre 2018 utilizzando il modulo presente su www.units.it >> Studenti >> Tasse e Agevolazioni >> Tasse, contributi e esoneri. Non è ammessa presentazione della domanda oltre il termine, neppure con il pagamento dell'indennità di mora;
- g) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che ottengono l'iscrizione in qualità di studenti a tempo parziale, in corso o ripetenti, riduzione del contributo onnicomprensivo pari a 120,00 euro, se optano per un part-time da 40 crediti e di 180,00 euro, se optano per un part-time da 30 crediti. L'iscrizione part-time è subordinata all'approvazione da parte delle strutture didattiche che dovranno esplicitare per quali corsi di studio sarà ammessa tale tipologia di iscrizione. Il modulo per l'iscrizione part-time è reperibile all'indirizzo www.units.it >> Studenti >> Segreteria Studenti >> Iscriverti ad anni successivi e Part-time e va consegnato alla Segreteria Studenti entro il 13 dicembre 2018. La riduzione ottenuta con il part-time non è cumulabile con altri tipi di esoneri o agevolazioni e lo studente non potrà partecipare alla selezione per collaborazione studenti;
- h) per gli studenti dei corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale che risultano meritevoli in base a quanto previsto dall'Appendice al presente Avviso, riduzione pari a 450,00 euro, 300,00 euro o 150,00 euro, rispettivamente per la 1^a, 2^a e 3^a fascia di merito.

Art. 5 - Ripresa degli studi dopo interruzione (corsi di laurea, laurea specialistica/magistrale)

1. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di un anno accademico

Per riprendere gli studi dopo un solo anno accademico di interruzione, lo studente deve iscriversi tardivamente (con mora) all'anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva ottenuto la determinazione di tasse e contributi per l'anno di interruzione).

2. Ripresa degli studi dopo un'interruzione di due o più anni accademici consecutivi

Per riprendere gli studi dopo almeno due anni accademici consecutivi di interruzione, lo studente deve pagare la tassa di ricognizione per ciascun anno di interruzione, nonché le tasse e i contributi per l'anno accademico di ripresa degli studi.

Lo studente non può compiere atti di carriera negli anni accademici di interruzione. In caso contrario, deve iscriversi tardivamente (con mora) all'ultimo anno di interruzione, pagando l'ammontare delle tasse e contributi previsti per quell'anno accademico (calcolato in base all'ISEE per l'Università se aveva ottenuto la determinazione di tasse e contributi per l'anno di interruzione).

La richiesta di iscrizione dopo un periodo di interruzione di due o più anni deve essere presentata alla Segreteria studenti entro il 24 Settembre 2018.

3. Ripresa degli studi dopo un'interruzione per infermità grave e prolungata

Se la ripresa degli studi avviene dopo un'interruzione a seguito di infermità grave e prolungata, vedi Art. 4, comma 1, lettera d).

Art. 6 - Sospensione/differimento di frequenza (corsi di dottorato di ricerca)

1. Sospensione/differimento di frequenza

Gli studenti che sospendono la frequenza ai corsi di dottorato per uno dei motivi previsti dall'Art. 16 del Regolamento sul dottorato di ricerca (D.M. 8 febbraio 2013, n. 45), sono tenuti al pagamento di tassa e contributo previsti.

Se i periodi di sospensione all'interno dell'anno accademico sono superiori a sei mesi, lo studente deve reinscrivere allo stesso anno di corso in qualità di ripetente.

2. Periodo massimo di sospensione/differimento di frequenza

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni a tutela della maternità, i periodi di sospensione non possono superare cumulativamente i dodici mesi.

Art. 7 - Indennità di mora, indennità accessorie e altri contributi

Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi fino a 20 giorni (a parte la richiesta dell'ISEE per l'Università)	€ 30,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo pieno	€ 420,00
Indennità di mora per pagamenti o atti tardivi superiori 20 giorni (a parte la richiesta dell'ISEE per l'Università)	€ 100,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo parziale (30 CFU)	€ 210,00
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE per l'Università inferiore o pari a 23.252,00 euro	€ 50,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza in corso, a tempo parziale (40 CFU)	€ 280,00
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE per l'Università inferiore o pari a 46.506,00 euro	€ 100,00	Contributo per iscritti a corsi con didattica a distanza fuori corso (tranne studenti dei corsi ex Nettuno e studenti con disturbo specifico dell'apprendimento - DSA)	€ 210,00
Indennità di mora per tardiva richiesta di ISEE per l'Università superiore a 46.506,00 euro	€ 150,00	Contributo iscrizione a corsi singoli per i corsi di laurea attivati ex D.M. 509/99 e D.M. 270/04: costo per credito formativo universitario - CFU (massimo 36 CFU per anno accademico)	€ 40,00
Tassa di ricognizione	€ 200,00	Contributo per esame di ammissione o per verifica di adeguata preparazione iniziale o dei requisiti di accesso (vedi specifici Bandi di ammissione che possono prevedere importi diversi)	€ 30,00
Indennità congedo in arrivo	€ 100,00	Indennità per verifica requisiti equipollenza	€ 150,00
Indennità congedo in partenza + bollo virtuale	€ 116,00	Indennità di equipollenza	€ 200,00
Indennità passaggio corso con richiesta convalida esami	€ 60,00		
Indennità passaggio corso senza richiesta convalida esami o con convalida predefinita da struttura didattica	€ 30,00		
Duplicato diploma + astuccio + bollo virtuale	€ 46,00		
Duplicato student card	€ 30,00		

Art. 8 - Verifiche, accertamenti e false dichiarazioni

1. Verifiche e accertamenti

L'Università si riserva di esercitare un controllo sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti anche con controlli a campione e sulle attestazioni ISEE per l'Università. A tal fine, oltre a poter richiedere allo studente le informazioni che saranno ritenute necessarie, potranno essere svolte tutte le indagini opportune presso gli organi e le amministrazioni competenti.

2. False dichiarazioni

Se dall'indagine risulteranno dichiarazioni o documenti falsi o contenenti dati falsi verrà informata l'Autorità giudiziaria e sarà applicata una sanzione ordinariamente pari al triplo del beneficio indebitamente ottenuto. La sanzione non potrà in ogni caso essere inferiore a 300,00 euro e superiore alla differenza fra la tassazione massima aumentata di 300,00 euro e quanto già versato.

Art. 9 - Accesso agli atti, Trattamento dei dati, Responsabile del procedimento amministrativo

1. Conferimento, finalità e conservazione dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali forniti dagli studenti saranno trattati, conservati ed archiviati, con modalità anche informatica, dall'Università degli Studi di Trieste, per le finalità connesse al presente Avviso. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità predette.

2. Titolare del trattamento e destinatari dei dati personali

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Trieste, con sede legale in Trieste, Piazzale Europa 1.

I dati trattati per le finalità sopra descritte verranno comunicati o saranno comunque accessibili ai dipendenti e ai collaboratori dei competenti uffici dell'Università, che sono, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare.

L'Università può comunicare i dati personali di cui è titolare anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale nonché a tutti quei soggetti pubblici ai quali, in presenza dei relativi presupposti, la comunicazione è prevista obbligatoriamente da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dall'Università avviene in forma cartacea e su server ubicati all'interno dell'Università e/o su server esterni di fornitori di alcuni servizi necessari alla gestione tecnico amministrativa che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili del trattamento a norma dell'art. 28 del Regolamento.

3. Diritti dell'interessato al trattamento e accesso agli atti

Agli studenti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-21 del citato Regolamento comunitario e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'integrazione e la cancellazione, nonché di ottenere la limitazione del trattamento, inviando una e-mail al Titolare o al Responsabile Protezione dei dati ai seguenti indirizzi ateneo@pec.units.it e dpo@units.it.

Agli studenti è garantito l'accesso alla documentazione del procedimento, ai sensi della vigente normativa (Legge 241/90 e D.P.R. 184/2006).

4. Responsabile del procedimento amministrativo

Ai sensi della legge 241/90, il Responsabile del procedimento amministrativo è il Responsabile dell'Ufficio Servizi agli studenti e alla didattica dell'Università degli Studi di Trieste.

RIDUZIONE PER MERITO per i CORSI DI LAUREA, LAUREA SPECIALISTICA/MAGISTRALE

Art. 1 - Modalità di applicazione

1. È stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione una riduzione per merito.
2. Tale riduzione viene effettuata d'ufficio e non necessita di presentazione di domanda.
3. L'importo della riduzione viene detratto dal debito residuo delle rate successive alla prima o rimborsato d'ufficio.
4. La riduzione per merito non potrà comunque superare l'ammontare del contributo onnicomprensivo dovuto da ogni studente.
5. Ai fini della riduzione per merito gli studenti assegnatari sono suddivisi in tre fasce.

Art. 2 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 99 o 100/100.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 97 o 98/100.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di diploma di scuola media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito la votazione di 95 o 96/100.
4. Per il calcolo delle fasce, gli eventuali voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. Gli studenti in possesso di titolo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare la votazione conseguita, con la relativa scala di valori, mediante certificazione delle autorità competenti.

Art. 3 - Riduzione per merito per gli iscritti per la prima volta al primo anno ai corsi di laurea magistrale

1. Prima fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 109, 110 e 110 e lode/110.
2. Seconda fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 107 o 108/110.
3. Terza fascia: studenti che nell'esame di Laurea Triennale hanno conseguito la votazione di 105 o 106/110.

Art. 4 - Riduzione per merito per gli iscritti ad anni di carriera successivi al primo

1. Gli iscritti ad uno stesso corso di studi (e, per i corsi di studio interclasse, alla medesima classe) con uguale numero di anni di carriera calcolato dal primo anno di immatricolazione ed in possesso dei requisiti minimi, vengono inseriti in una graduatoria di merito sulla base della somma dei voti pesata sui crediti acquisiti entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente.
2. Per gli studenti provenienti da altre Università o da altro corso di studio dell'Ateneo, gli esami da considerare per l'inserimento nella graduatoria di merito sono quelli (superati entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente) risultanti dal piano di studi del nuovo corso di studio (compresi gli esami convalidati).
3. In caso di passaggio o trasferimento, per calcolare il numero totale di anni di carriera è necessario sommare anche gli anni di iscrizione anteriori al passaggio o al trasferimento.
4. I requisiti minimi per essere inseriti nella graduatoria di merito sono: avere una media ponderata pari o superiore a 24/30 ed inoltre, con riferimento agli anni di carriera:
 - a. Per i corsi di laurea triennale:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami.
 - b. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive al terzo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami;
 - per chi si iscrive al quarto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 6 esami;
 - per chi si iscrive al quinto anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 8 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno (o al sesto anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria), aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 10 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente 12 esami.
 - c. Per i corsi di laurea specialistica/magistrale:
 - per chi si iscrive al secondo anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, almeno 2 esami;
 - per chi si iscrive ad un ulteriore anno, aver superato, entro il 10 agosto dell'anno accademico precedente, 4 esami.
5. Sono esclusi gli esami in soprannumero e le prove di qualsiasi tipo che non prevedono una valutazione in trentesimi.
6. Stilata la graduatoria di merito, viene individuato il punteggio m relativo allo studente al di sotto del quale ricade l'80% dei punteggi della graduatoria di merito (qualora il numero di studenti della graduatoria di merito sia divisibile per 10 si considera la media dei punteggi degli studenti a cavallo del limite dell'80%). Detto M il punteggio massimo della graduatoria di merito si ha:
 - a. prima fascia: studenti con punteggio tra $M-(M-m)/3$ compreso e M compreso;
 - b. seconda fascia: studenti con punteggio tra $M-2(M-m)/3$ compreso e $M-(M-m)/3$ escluso;
 - c. terza fascia: studenti con punteggio tra m compreso e $M-2(M-m)/3$ escluso.
7. Se la graduatoria di merito è composta da meno di sei studenti, gli studenti con punteggio massimo verranno inseriti nella prima fascia di merito.

Art. 5 - Esclusioni dalla riduzione per merito

1. Sono escluse dalla riduzione per merito le seguenti categorie di studenti:
 - a) studenti che sono già in possesso di un titolo di studio dello stesso livello del corso in cui risultano attualmente iscritti;
 - b) studenti iscritti oltre un numero di anni pari alla durata normale del corso più uno, a partire dall'anno di prima immatricolazione;
 - c) studenti iscritti che hanno ripreso gli studi dopo rinuncia o decadenza (a eccezione di coloro il cui anno accademico di immatricolazione all'attuale carriera attiva coincida con l'anno accademico di primo ingresso nel sistema universitario italiano);
 - d) studenti che hanno riportato sanzioni disciplinari per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione;
 - e) studenti iscritti in base a convenzioni che escludano la riduzione per merito;
 - f) studenti a tempo parziale.

FAI SEMPRE L'ISEE PER L'UNIVERSITÀ

Se sei residente in Italia, richiedi comunque l'ISEE 2018 per l'Università entro le scadenze previste dall'Art. 2 del Presente Avviso, anche se ti immatricolerai/iscriverai all'a.a. 2018/2019 in un qualsiasi momento successivo. In caso contrario, dovrai versare - senza eccezioni - la massima tassazione.

Pensi di laurearti nell'a.a. 2017/18? Se sei residente in Italia, richiedi l'ISEE 2018 per l'Università. Se non riesci a laurearti entro la sessione straordinaria dell'a.a. 2017/2018, e pertanto ti devi iscrivere all'a.a. 2018/2019, in assenza dell'ISEE 2018 per l'Università, dovrai versare - senza eccezioni - la massima tassazione.

Se sei residente in Italia, richiedi l'ISEE 2018 per l'Università anche se credi che ti sarà rinnovata la borsa di studio. Altrimenti, in caso di revoca o rinuncia alla borsa, dovrai versare - senza eccezioni - la massima tassazione.

Pensi di interrompere provvisoriamente gli studi? Se sei residente in Italia, richiedi l'ISEE 2018 per l'Università. In caso di ripresa degli studi e necessità di iscrizione tardiva all'a.a. 2018/2019 (vedi Art. 5), gli studenti che non avranno richiesto l'ISEE 2018 per l'Università dovranno versare - senza eccezioni - la massima tassazione.

LEGGI SEMPRE LA MAILBOX ISTITUZIONALE, perché tutte le nostre comunicazioni verranno recapitate lì.

PER PAGARE LE TASSE, segui le istruzioni pubblicate su:

<http://www.units.it/sites/default/files/media/documenti/studenti/tasse/pagamento.pdf>

NON UTILIZZARE ALTRE MODALITÀ DI PAGAMENTO

PRINCIPALI SCADENZE

4 OTTOBRE 2018	Pagamento I rata (salvo che per l'immatricolazione sia prevista una scadenza diversa)
31 OTTOBRE 2018	Richiesta ISEE 2018 per l'Università (senza mora)
31 DICEMBRE 2018	Richiesta ISEE 2018 per l'Università (con mora)
28 MARZO 2019	Pagamento II rata
30 MAGGIO 2019	Pagamento III rata